



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

REGOLAMENTO

ASILO NIDO

(Approvato con delibera C.C. N. 34 del 06.09.2003)
(Modificato all' art. 8 con delibera C.C. n. 35 del 28.06.2004)
(Modificato all' art. 18 con delibera C.C. n. 76 del 28.11.2005)

Dolianova, 6 Giugno 2003.-

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Luisa OROFINO)

Capo I

Finalità, funzioni e gestione

Articolo 1

Finalità

L'Asilo Nido comunale costituisce un servizio socio educativo che deve offrire al bambino un percorso di socializzazione, attraverso esperienze cognitive affettive significative, e alla famiglia, soprattutto quando è impedita da difficoltà o problemi che possono affievolire il suo compito, un sostegno per la conciliazione dei tempi lavorativi e per lo svolgimento delle funzioni educative.

Articolo 2

Funzioni

L'Asilo Nido nello svolgimento della sua attività ordinaria ha lo scopo di :

- promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino;
- offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, garantendo assistenza sul piano psicologico, pedagogico, emozionale e sociale;
- garantire un adeguato inserimento dei minori in difficoltà e/o appartenenti a famiglie portatrici di problematiche sociali;
- garantire la realizzazione di attività ricreative e di socializzazione attraverso l'utilizzazione dei suoi spazi sia a favore di bambini che già usufruiscono del servizio educativo sia di bambini che non frequentano il nido;
- costituire il centro di promozione, sperimentazione e coordinamento di attività educative a domicilio;

Articolo 3

Ente gestore

L'Ente gestore del servizio Asilo Nido è il Comune di Dolianova.

In seguito a deliberazione degli organismi competenti il servizio potrà essere gestito in forma associata con altri Comuni.

Nel caso in cui la gestione del servizio sia effettuata in forma associata i Comuni determineranno i posti da riservare ad ogni Ente cogestore.

Capo II Ammissioni

Articolo 4 Fascia d'età

Hanno diritto all'ammissione al servizio di Asilo Nido i bambini che abbiano compiuto il terzo mese di età e che non abbiano superato il trentesimo all'atto della prima ammissione. In determinati casi che, secondo la valutazione del servizio sociale, denotano una certa gravità, possono essere ammessi minori di età superiore.

Articolo 5 Residenza

Hanno diritto all'ammissione del servizio i bambini residenti nel territorio del Comune di Dolianova.

Nel caso in cui data risposta ai bisogni dei residenti del Comune di Dolianova risultasse una ulteriore disponibilità di posti potranno essere ammessi anche bambini non residenti a Dolianova.

La fattispecie prevista dal comma precedente comporta che sarà addebitato ai richiedenti l'intero onere del servizio.

Articolo 6 Domande di Ammissione

Le domande di ammissione al servizio dovranno essere presentate entro il 30 di giugno di ciascun anno (eventuali deroghe dovranno essere motivate) su appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e corredata dalla documentazione necessaria per l'accertamento della situazione patrimoniale e reddituale della famiglia.

Articolo 7 Prescrizioni Sanitarie

All'atto dell'ammissione i genitori dovranno presentare le certificazioni mediche previste dalla legge. In particolare i bambini devono essere esenti da malattie infettive, contagiose o diffusive, essere vaccinati a norma di legge e sottoposti a visita di controllo da parte del Pediatra al fine dell'istituzione di una cartella sanitaria e dietetica personale.

Non è consentito al personale somministrare ai bambini farmaci consegnati dai genitori se non in casi eccezionali e previa espressa autorizzazione scritta del medico e dietro assunzione di responsabilità resa per iscritto dal genitore del bambino.

Articolo 8 Graduatoria

L'assegnazione dei posti avverrà annualmente attraverso la formazione di una graduatoria.

Hanno priorità di accesso al servizio i bambini inseriti nell' Asilo Nido al 30 luglio dell' anno precedente.

Nel caso in cui i genitori rinuncino al servizio i posti liberi verranno ricoperti secondo le seguenti modalità riportate in ordine di priorità:

- attingendo dalla graduatoria;
- utilizzando le domande pervenute oltre il 30 Giugno secondo l'ordine cronologico di arrivo;

In seguito alla comunicazione di ammissione al servizio il diritto alla conservazione del posto decade se la famiglia non avrà confermato l'accettazione del posto entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Nel formulare la graduatoria si dovranno osservare i seguenti criteri di priorità:

criterio	Punteggio
Bambini appartenenti a famiglie monoparentali in cui il genitore sia impegnato in attività lavorativa.	25
Bambini aventi entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa.	25
Genitori con disabilità tale da renderli non autosufficienti.	15
Bambini con disabilità tale da rendere necessario l'inserimento..	15
Bambini appartenenti a N.F. in cui vi siano più minori da 0 a 6 anni.	10
Bambini appartenenti a nuclei familiari con più basso livello di reddito	10

In presenza di nuclei familiari aventi una situazione socio-ambientale tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino l'Assistente Sociale, verificata l'inefficacia di interventi sociali alternativi avrà cura di inserire il bambino nella struttura. Nell'Asilo Nido del Comune di Dolianova potranno essere inseriti secondo le modalità descritte dal presente comma massimo due bambini.

Capo III

Orario e Frequenza

Articolo 9

Calendario annuale

Il servizio di Asilo Nido è garantito per un periodo di 11 mesi all'anno dal 1° settembre al 31 luglio ad esclusione dei giorni riconosciuti festivi.

Articolo 10

Orario giornaliero

Il servizio Asilo Nido sarà disponibile secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 15,30; il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30.
L'ingresso dei bambini al mattino è consentita fino alle ore 9.30.
L'uscita dei bambini è consentita tra le ore 15.00 e le ore 15.30.
Eccezionalmente e per motivi di estrema necessità della famiglia può essere consentito l'ingresso oltre detto orario previa comunicazione telefonica agli operatori del servizio.
Le famiglie possono richiedere, in forma scritta, soggetta ad autorizzazione da parte del Servizio sociale, l'uscita anticipata dalle ore 12.30 alle ore 13.00.
I bambini potranno essere prelevati all'uscita solo dai genitori o da persone espressamente delegate per iscritto dagli stessi.

Articolo 11

Frequenza e Dimissioni

La frequenza al servizio di Asilo Nido deve avere carattere di continuità. Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori a 20 giorni possono dar luogo a dimissioni. Non si potrà procedere alle dimissioni del bambino se non dopo che siano state accertate, attraverso un contatto con i familiari, le motivazioni dell'assenza.
All'atto della dimissione del bambino verrà dato immediatamente luogo alla sua sostituzione.
Fuori dei casi sopra considerati il bambino verrà dimesso al momento stabilito per il passaggio alla Scuola Materna.

Articolo 12

Continuità educativa e didattica

Il servizio Asilo Nido deve collocarsi in un rapporto di scambio e di verifica con la scuola dell'infanzia nella prospettiva di garantire continuità educativa fra le due strutture.

A tutti i bambini dimessi dal servizio Asilo Nido deve essere garantita la frequenza alla Scuola dell'infanzia della zona di residenza del bambino, con la quale gli operatori dell' Asilo Nido stabiliranno gli opportuni contatti per consentire la necessaria sicurezza dell'inserimento.

Capo IV PERSONALE

Articolo 13 Personale

Il servizio Asilo Nido deve essere dotato di personale qualificato e numericamente sufficiente, in possesso dei requisiti indispensabili ad assicurare l'attività educativa e l'assistenza igienico-sanitaria.

Nell' Asilo Nido operano il Coordinatore, il personale educativo e di sostegno ed il personale addetto ai servizi generali.

Il personale addetto al servizio Asilo Nido dovrà essere in possesso delle qualifiche e titoli previsti dal Piano triennale Socio Assistenziale approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 14 Coordinatore

Il Coordinatore:

- Cura l'organizzazione generale del servizio;
- Cura i rapporti con l'Ente gestore;
- Coordina l'attività degli Educatori;
- Programma l'attività educativa, le ipotesi pedagogiche e gli strumenti di verifica da adottare avvalendosi del gruppo di consulenza specialistica e con il concorso degli altri educatori;
- Attua, insieme agli altri operatori e d'intesa con il gruppo di consulenza specialistica, l'attività di sperimentazione documentandola e verificandola;
- Garantisce la continuità dei momenti di formazione professionale degli operatori organizzando con gli stessi i programmi di aggiornamento e individuando tematiche di approfondimento rispondenti alle necessità del servizio;
- Programma incontri informativi-formativi per i genitori;
- Cura i rapporti con le altre istituzioni educative, in particolare con la Scuola materna;
- Presenta al Comitato di gestione una relazione sull'andamento generale del servizio e, in particolare, sull'attività didattico-educativa a cadenza trimestrale.

Art. 15 Educatore

L'educatore

- Promuove e cura, in costante collaborazione con le famiglie, il normale sviluppo psico-fisico, il primo processo formativo e l'attività educativa del gruppo di bambini affidatogli;
- Collabora alla formulazione del piano di lavoro educativo e alla compilazione delle schede osservative dei bambini avvalendosi di ogni necessaria consulenza dello psicologo e del pediatra;
- Tiene ogni necessario contatto con la famiglia del bambino, curando ogni utile e reciproca informazione ai fini della continuità del processo formativo ed educativo del minori;
- Presta continuo servizio al gruppo di bambini affidatogli, curandone l'incolumità, l'igiene personale, l'alimentazione e quanto altro occorra al loro ottimale sviluppo psico-fisico;
- collabora con l'educatore di sostegno per l'inserimento e l'assistenza dei bambini handicappati; i

Il personale educativo sarà tale da assicurare un rapporto educatore-bambino di 1 a 6 per i divezzi e di 1 a 4 per i lattanti, eccezionalmente elevabile ma comunque non superiore di 1 a 6. In presenza di bambini disabili il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore garantendo comunque un rapporto che risponda ai bisogni e alle esigenze del bambino. I rapporti educatore-bambino sopra indicati devono essere garantiti, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.

Articolo 16 Servizi generali

Gli addetti ai servizi generali:

- Curano la preparazione dei pasti dei bambini e del personale;
- Assolvono alle funzioni di pulizia generale degli ambienti;
- Curano il servizio di lavanderia e guardaroba;
- Curano il servizio di custodia;

Il fabbisogno degli operatori addetti ai servizi generali viene individuato secondo il rapporto di 1 ogni 15 bambini per le funzioni di pulizia generale degli ambienti, di 1 ogni 30 bambini per le funzioni di cucina e di 1 ogni 30 per funzioni di lavanderia e guardaroba;

Articolo 17 Gruppo di consulenza specialistica

Il servizio Asilo Nido deve avvalersi attraverso le opportune intese con la A.S.L. o, quando non sia possibile, attraverso apposite convenzioni, della collaborazione di un gruppo di consulenza specialistica, composto da

1. uno psicologo;
2. un pediatra;
3. un pedagogista.

Il gruppo lavorerà con il metodo interdisciplinare.

Capo V

CONTRIBUZIONE UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO

Articolo 18

Retta Asilo Nido

Al fine della copertura del costo del servizio è' prevista una contribuzione dell'utenza rapportata alle risorse del nucleo familiare e determinata in termini percentuali rispetto ai costi totali del servizio.

La quota di contribuzione potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta Municipale e dovrà essere pagata mensilmente dalle famiglie.

L'importo della retta mensile è comunicato alle famiglie contestualmente all'ammissione e dovrà essere pagato anticipatamente, mediante versamento su CCP alla Tesoreria comunale, entro il quinto giorno di ogni mese cui si riferisce la frequenza.

In caso di assenze superiori a quattordici giorni consecutivi, dovute a motivi di salute e comprovate da idonea certificazione medica, la retta dovuta sarà piena per il periodo frequentato e pari alla metà per la restante parte del mese.

In caso di mancata presentazione della ricevuta comprovante il pagamento della retta al personale dell'ente che gestisce l'ASILO NIDO, l'utente verrà considerato moroso e verrà attivata la procedura di recupero del credito previsto dal regolamento comunale di contabilità, con l'applicazione dei relativi interessi di mora.

Il mancato adempimento degli obblighi di pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della nota di sollecito, comporterà la cessazione del rapporto con l'utente e la conseguente impossibilità, per quest'ultimo, di continuare a fruire del servizio.

Per i casi di bambini appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, il Servizio Sociale del Comune curerà lo studio dei casi prevedendo la possibilità di eventuali esenzioni o riduzioni della retta che saranno disposte dal Responsabile del Settore.

Capo VI

Organo Consultivi dell'Ente gestore

Art. 19

Assemblea dei Genitori

L'Assemblea dei Genitori è un organo consultivo che deve contribuire al buon funzionamento del servizio ed al raggiungimento degli obiettivi socio-educativi secondo la propria specifica funzione in collaborazione con le altre figure.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, con la partecipazione degli operatori del servizio Asilo Nido e dell'Ufficio Sociale dell'Ente Gestore competente.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando ne facciano motivata richiesta la maggioranza assoluta dei genitori dei bambini iscritti all'Asilo Nido.

Capo VII

Attività espletabili nella struttura

Articolo 20

Il gestore potrà utilizzare la struttura, con esclusione dell'orario di funzionamento come Asilo Nido, anche per lo svolgimento di attività socio ricreative.

Tali attività saranno organizzate dalla Ditta che gestisce il servizio anche a favore di bambini non iscritti all'Asilo Nido purché di età non superiore ai 10 anni.

Il costo suppletivo per tali servizi sarà a carico delle famiglie che lo richiederanno